

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-452 del 31/01/2023
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1485 del 29/03/2021 con scadenza di validità in data 15/04/2036, per l'impianto destinato ad attività di produzione di sigarette e sito in Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano, intestato alla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-451 del 30/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1485 del 29/03/2021 (rilasciato dal SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 16672 del 16/04/2021) con scadenza di validità in data 15/04/2036, per l'impianto destinato ad attività di produzione di sigarette e sito in Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano, intestato alla società **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. (C.F. e P.IVA 00737070151) per l'impianto destinato ad attività di produzione di sigarette, sito in Comune di Valsamoggia, via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1485 del 29/03/2021, con scadenza di validità in data 15/04/2036, e rilasciato dal SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 16672 del 16/04/2021 (successivamente modificato ed integrato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4793 del 28/09/2021), inerente la modifica

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.

2. Dispone l'**eliminazione dell'Allegato B della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1485 del 29/03/2021**, in quanto la relativa autorizzazione provvisoria dello scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (denominato S7) risulta scaduta dal 01/05/2022).
3. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A³, D e E aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
5. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. (C.F. e P.IVA 00737070151) con sede legale in Comune di Milano (MI), piazza Belgioioso n. 2, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica mediante il Portale SUAP-ER, ad ARPAE in data 23/11/2022 (PG/2022/192712 e confluito nella **Pratica SINADOC 38233/2022**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica, in seguito alla

³ L'allegato A è stato aggiornato anche in merito alla deroga per i valori del parametro cloruri sui pozzetti di controllo C1 e C3 in quanto tale deroga è scaduta il 30/09/2021.

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

richiesta di riutilizzo parziale per usi produttivi di acque tecniche, di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue industriali (con modifica del lay-out della rete fognaria interna allo stabilimento), alla richiesta di installazione temporanea in area esterna di caldaia diesel con potenza termica 5.345 kW (progetto contingency plan), alla richiesta di installazione di compressori sopra l'edificio 910 (progetto spare capacity increase) ed alla richiesta di implementazione di nuove linee in area Secondary (progetto voyager).

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/204854 del 14/12/2022 ha comunicato l'avvio del procedimento in data 23/11/2022 e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento per integrazioni alla società in oggetto.
- La società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. con nota del 22/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE in data 22/12/2022 al PG/2022/209846, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/211201 del 23/12/2022 ha comunicato il riavvio del procedimento in data 22/12/2022 ed ha richiesto entro il 23/01/2023 gli eventuali pareri ed i nulla osta aggiornati attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Valsamoggia e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A), trasmettendo la relativa documentazione.
- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 3642 del 23/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/01/2023 al PG/2023/11802, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che la deroga per i valori del parametro cloruri sui pozzetti di controllo C1 e C3 è scaduta il 30/09/2021 e pertanto ritiene necessario provvedere ad aggiornare l'Allegato A eliminando tale deroga, dato atto che l'autorizzazione provvisoria dello scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (denominato S7) di cui all'Allegato B della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1485 del 29/03/2021 era vigente sino al 30/04/2022 e pertanto ritiene necessario provvedere all'eliminazione della medesima in quanto scaduta, preso atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), in regime di silenzio assenso, non ha segnalato nulla di ostativo rispetto a quanto già precedentemente valutato, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisito il contributo tecnico di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia), ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica

non sostanziale con aggiornamento degli Allegati A, D e E ed eliminazione dell'Allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-1485 del 29/03/2021, così come aggiornato con DET-AMB-2021-4793 del 28/09/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 15/04/2036**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato D - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.4.4.2 pari a € 26,00.
- Allegato E - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 27/01/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali^{6 7}

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁶ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico S6

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue costituite dall’unione di acque reflue industriali (date da acque reflue industriali tecniche non depurate originate dagli impianti tecnologici e di servizio, da acque meteoriche di dilavamento dalla vasca di laminazione 946 depurate in uscita dal depuratore aziendale e da acque reflue industriali di processo e di laboratorio depurate in uscita dal depuratore aziendale) e di acque reflue domestiche (di parte dei servizi igienici e spogliatoi a servizio dell’insediamento produttivo)”, provenienti dall’attività di produzione di sigarette e con una **quantità complessiva massima giornaliera di 1.200 m³/giorno.**

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine 2 scarichi (S1 e S2) di acque reflue domestiche in acque superficiali (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato C al presente atto).

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche 3 immissioni (S3, S4 e S5) in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento non contaminate per i quali si prende atto delle soluzioni progettuali adottare e delle considerazioni che hanno portato all’autovalutazione di escludere la necessità di adottare sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. Tali punti di scarico di acque meteoriche, dotati di valvole a saracinesca ad azionamento manuale, per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio di Bonifica Renana), risultano esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., viste le procedure di gestione adottate. Qualora durante l’esercizio si rilevassero problematiche nella gestione dell’impianto tale da creare pregiudizio alle acque del corpo idrico ricettore, potranno essere individuate prescrizioni relative a specifici trattamenti delle acque meteoriche.

Con la comunicazione di modifica non sostanziale del 23/11/2022 è stata autorizzato il riutilizzo per usi produttivi interni allo stabilimento di parte delle acque reflue industriali tecniche non depurate, di parte delle acque meteoriche di dilavamento (provenienti dalla vasca di laminazione 946) depurate e di parte delle acque reflue industriali di processo e di laboratorio depurate, con modifica del lay-out della rete fognaria interna allo stabilimento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni pertinenti impartite dal Comune di Valsamoggia del 24/01/2020 (Prot. n. 3227), visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 120138 del 23/12/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE in data 24/01/2020 al PG/2020/11586. Le scadenze al 30/04/2020 prescritte nei succitati pareri del Comune di Valsamoggia e di Hera S.p.A. (inerenti l'installazione dei misuratori di portata MP1, MP2, MP3 e MP4, l'installazione di idonea interfaccia, l'installazione dei pozzetti di campionamento C2 e C3 e l'installazione del sistema di campionamento automatico), **ai sensi della D.G.R. 211/2020, sono state prorogate al 31/10/2020** con nota di ARPAE del 07/07/2020 (PG/2020/97743), così come integrato con il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 80144 del 02/09/2021, con parere favorevole alla variazione del cronoprogramma ed alla modifica al layout del deflusso dei reflui provenienti del progetto EDR, pervenuto agli atti di ARPAE in data 03/09/2021 al PG/2021/136202.

Per quanto riguarda la prescrizione riportata nei succitati pareri inerente la deroga sul parametro cloruri sui pozzetti di controllo C1 e C3 dello scarico S6, tale deroga non si applica più dalla data del 01/10/2021.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica relativa alla matrice scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (Fascicolo 11.19/447/2015) e di ARPAE (Sinadoc n. 17311/2016, n. 33423/2016, n. 5080/2017, n. 32023/2017, n. 16040/2019, n. 12439/2020, n. 24124/2020 e n. 22498/2021).
- Elaborato "AUA02 – Relazione generale di AUA - Rev 05" datato ottobre 2020 (agli atti di ARPAE in data 16/11/2020 al PG/2020/165414).
- Elaborato "AUA06 – Relazione tecnica - Acque meteoriche, reflue domestiche ed industriali - Rev 06" datato marzo 2020 (agli atti di ARPAE in data 17/04/2020 al PG/2020/56900).
- Elaborato "AUA07 – Planimetria reti fognarie 1/3 - Rev 07" datato dicembre 2022 (agli atti di ARPAE in data 22/12/2022 al PG/2022/209846).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Elaborato “AUA08 – Planimetria reti fognarie 2/3 - Rev 07” datato dicembre 2022 (agli atti di ARPAE in data 22/12/2022 al PG/2022/209846).
- Elaborato “AUA09 – Planimetria reti fognarie 3/3 - Rev 08” datato dicembre 2022 (agli atti di ARPAE in data 22/12/2022 al PG/2022/209846).
- Elaborato “*Comunicazione di Modifica non Sostanziale (matrice “acque scarico in fognatura” - progetto EDR) relativamente all’AUA dello stabilimento PM MTB di Valsamoggia, di cui alla determina di DET-AMB-2021-1485*” datato 08/07/2021 (agli atti di ARPAE in data 30/07/2021 al PG/2021/119659).
- Elaborato “*Modifica non Sostanziale alla AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – Relazione Generale di AUA*” datato novembre 2022 (agli atti di ARPAE in data 23/11/2022 al PG/2022/192715).
- Elaborato “*Integrazioni alla comunicazione di Modifica non Sostanziale dell’AUA*” datato 20/12/2022 (agli atti di ARPAE in data 23/11/2022 al PG/2022/192715).

Pratica Sinadoc 38223/2022

Documento redatto in data 27/01/2023



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di produzione di sigarette” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano. Richiedente Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A (P.M.M.T.B.) - (Pratica Suap n. 552/2019). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 26040 del 17/05/2019 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, consistente nella 5° istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avanzata dalla ditta Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A (P.M.M.T.B.) - (Pratica SUAP n. 552/2019);

Vista la successiva documentazione integrativa, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 53683 del 10/10/2019, con prot. n. 63175 del 03/12/2019 e con prot. n. 65659 del 17/12/2019, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Preso atto che con la sopra citata documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 53683 del 10/10/2019, la Ditta richiedente ha espressamente comunicato che “... viene stralciato dalla richiesta di modifica di AUA in oggetto il nuovo scarico di acque reflue industriali su suolo ...”;

Considerato che a seguito della suddetta rinuncia non è necessario acquisire un parere da parte di ARPAE-ST (Distretto di Montagna) poiché, non essendo più previsto il nuovo scarico fognario su suolo, l'AUA vigente non è più interessata da tale modifica;

Preso atto che con la sopra citata documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 53683 del 10/10/2019, la Ditta richiedente ha anche espressamente avanzato “... richiesta deroga ai limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico n. 6 in funzione dello scarico dell'impianto denominato EDR ...”;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Preso atto che la suddetta richiesta è poi stata meglio precisata e corretta con la successiva documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 63175 del 03/12/2019 e con prot. n. 65659 del 17/12/2019;

Considerato che la suddetta richiesta di deroga è riferita unicamente alle sole acque reflue recapitanti in pubblica fognatura e quindi non è necessario acquisire un parere da parte di ARPAE-ST (Distretto di Montagna) ma bensì da parte di HERA S.p.A, stante quanto disposto dagli artt. 52 e 56 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Considerato che in merito a tale richiesta di deroga la HERA S.p.A si è espressa **favorevolmente** fissando i limiti prescrittivi, temporali e di concentrazione indicati nelle **prescrizioni** elencate nel proprio parere del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880) **che lo scrivente Servizio fa proprie e recepisce integralmente con il presente atto** (ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 commi 1 e 2 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato) come di seguito **riportate nella parte delle prescrizioni titolata "relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie"**;

Tenuto conto dei pareri di:

- Servizio Urbanistica pervenuto in data 21/10/2019 prot. 55718, relativo all'inquadramento urbanistico;
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30330/19 del 04/11/2019 prot. 169483, pervenuto in data 05/11/2019 prot. 58134, relativo alla modifica del nulla osta acustico;
- HERA S.p.A del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880), **relativo alla deroga ed allo scarico di acque reflue industriali aventi come recapito la pubblica fognatura;**

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A** per **"Modifica Sostanziale delle matrici Autorizzazione allo Scarico Fognario e Emissioni in Atmosfera"** relativamente alla **"attività di produzione di sigarette"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuto in data 21/10/2019 prot. 55718 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Emilia Loc. Crespellano distinto catastalmente al Foglio 4 Mappale 733 sezione Crespellano M320A è insediato in parte all'interno del sistema insediativo specializzato ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale – **sub-ambiti in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati) APS.Me** (Art. 4.4.3 RUE - Norme) ed in parte nel sistema delle dotazioni territoriali – **Dotazioni ecologiche ambientali ECO** (Art. 3.1.2. RUE - Norme). L'area si trova all'interno di territorio urbanizzabile TUZ (art. 6.1 PSC Norme) ed è inoltre interessata in parte in zona di rispetto stradale (art. 3.6.4. RUE Norme). L'area ricade inoltre in parte in fascia di rispetto archeologico della Via Emilia ed in parte in fascia di rispetto della centuriazione.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30330/19 del 04/11/2019 prot. 169483 (pervenuto in data 05/11/2019 prot. 58134), per il caso in questione "... si ritiene **NON necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.**"

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nel parere di HERA S.p.A del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880), relativamente alla deroga ed allo scarico di acque reflue industriali aventi come recapito la pubblica fognatura;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A** per "*Modifica Sostanziale delle matrici Autorizzazione allo Scarico Fognario e Emissioni in Atmosfera*" relativamente alla "**attività di produzione di sigarette**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" ed inoltre:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" COMPENSIVA di Deroga** ai limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 della Parte III del D.Lgs 152/06, per quanto di competenza, **recependo INTEGRALMENTE** quanto prescritto da HERA S.p.A mediante proprio parere del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880), relativo allo scarico di



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

acque reflue industriali aventi come recapito la pubblica fognatura, e quindi con le seguenti prescrizioni:

1. **sono ammesse nella pubblica fognatura la miscela delle:**

- 1.a. le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 1.b. le miscela delle acque reflue di natura industriale complessive che sono originate dalla unione di:
 - acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo e sottoposte a trattamento depurativo;
 - acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio;

per un volume complessivo di 1.200 mc/giorno.

Tale valore, stimato sulla base dei dati ad oggi disponibili, potrà essere oggetto di ridefinizione (eventualmente anche in eccesso o in difetto): L'Ente gestore (Hera S.p.A), infatti, sta effettuando una campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria in argomento atta a validare il valore di portata massima ammissibile;

2. le acque reflue di natura industriale complessive (originate dalla miscela tra i reflui da processo produttivo dopo trattamento depurativo e i reflui da processi tecnologici/di servizio) dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla **C1**, prima dell'impianto di sollevamento che le convoglia nella pubblica fognatura, afferente all'impianto di depurazione di Anzola dell'Emilia – Capoluogo;

3. le acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo, dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla **C2**, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia;

4. le acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio, dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla **C3**, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia.

5. tali reflui dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con l'eccezione del parametro **Cloruri** che dovrà rispettare i valori limite in deroga sotto riportati:

- **8000 mg/l pozzetto di controllo C2 - reflui tecnologici non trattati;**
- **5000 mg/l pozzetto di controllo C1 - miscela dei reflui tecnologici non trattati e reflui industriali depurati;**

Le deroghe in precedenza espresse hanno una validità di 10 mesi dalla data dell'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 ottobre 2020; a far data dal 01/11/2020 tali deroghe si considerano decadute.

6. il richiedente l'istanza (la ditta P.M.M.T.B.) dovrà trasmettere, al termine dei lavori, idonea comunicazione agli Enti;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

7. il richiedente l'istanza (la ditta P.M.M.T.B.) dovrà dare comunicazione dell'avvio a regime dei vari sistemi di trattamento delle acque reflue produttive (biologico con filtrazione membrane, ozono, filtrazione carboni attivi);

8. il richiedente l'istanza (la ditta P.M.M.T.B.) dovrà, altresì, rendere disponibili gli aggiornamenti sullo stato d'avanzamento delle attività di riS.p.Armio idrico ipotizzate;

9. i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;

10. i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera S.p.A);

11. l'Ente gestore (Hera S.p.A), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

12. l'Ente gestore (Hera S.p.A) ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario – depurativo;

13. il Titolare (la ditta P.M.M.T.B.) è tenuto a presentare all'Ente gestore (Hera S.p.A) “denuncia annuale” degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

14. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera S.p.A si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

15. È prescritta, relativamente ai sistemi di misura della portata ubicati nello stabilimento:

- MP1 - misuratore reflui industriali depurati in pubblica fognatura;
- MP2 - misuratore reflui tecnologici in pubblica fognatura;
- MP3 - misuratore reflui tecnologici in acque superficiali;
- MP4 - totalizzatore in pubblica fognatura;

l'installazione di idonea interfaccia che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, da posizionarsi, di norma, nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A.;

- la periferica sarà fornita da Hera S.p.A., mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico (la ditta P.M.M.T.B.);



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- la Ditta (P.M.M.T.B.) dovrà installare tale interfaccia, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

16. È prescritta, relativamente ai pozzetti di campionamento e controllo denominati:

- C2 pozzetto di campionamento acque in uscita da WWTP;
- C3 pozzetto di campionamento acque reflue da impianti tecnologici;

l'installazione di un sistema di campionamento automatico del tipo refrigerato autosvuotante a cura del titolare dello scarico;

- la Ditta (P.M.M.T.B.) dovrà installare tale sistema di prelievo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta (P.M.M.T.B.);

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente (la ditta P.M.M.T.B.) l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Monica Vezzali

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 23 dicembre 2019
Prot.n. 120138

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 17/05/2019	Num. prot.: 0049348
	Data prot.: 11/10/2019	Num. prot.: 0096430
	Data prot.: 03/12/2019	Num. prot.: 0113827
	PA&S numero 119/2019	

Spett.li
**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**
Piazza Berozzi n°3
40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA BO
PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di 5° Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA"-
Produzione di sigarette nello stabilimento ubicato nel Comune di Valsamoggia
(BO) Via Emilia, Località Crespellano.
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro –
Pratica n.552/19

In merito all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue - presentata dal Signor Oleksiy Lomeyko codice fiscale LMYLSY71S01Z138I in qualità di rappresentante legale della Ditta **"PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA"** codice fiscale / p. IVA 00737070151 con sede legale in Milano (MI) Piazza Belgioioso n°2, relativa allo stabilimento esercente l'attività di produzione di sigarette, ubicato nel Comune di Valsamoggia (BO) via Emilia , Località Crespellano.

Verificato dalla relazione tecnica allegata all'istanza che:

- ✓ alla Ditta **PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA** (in seguito **PMMTB**) è stata rilasciata A.U.A. in data 28 marzo 2018, dal SAC di ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2018-1527 a seguito di 4° modifica sostanziale;
- ✓ questa 5° modifica si rende necessaria a seguito di modifiche sostanziali che per le matrici di competenza dello scrivente in qualità di Gestore del S.I.I.:
 - richiesta di scarico di acque reflue di tipo industriale sul suolo per uso irriguo del verde aziendale;
 - richiesta di ulteriore proroga di anni 1 per lo scarico di acque reflue industriali nel canale Cassoletta(punto di scarico n° 7);
 - descrizione di nuovi processi /impianti di trattamento acque reflue, sia depurati che non, funzionali al loro riutilizzo;
 - ridefinizione dei flussi dei reflui industriali in transito all'interno delle due principali reti di deflusso:
 - rete acque reflue depurate;
 - rete acque tecniche non depurate;

- richiesta di deroga della durata di 10 mesi su alcuni parametri relativamente allo scarico delle acque reflue industriali a seguito dell'attività di testing sui reflui dell'impianto EDR;
- ✓ dalla comunicazione ricevuta in data 11 ott. 2019 prot. Hera n°96430 la società PMMTB ha richiesto:
 - di stralciare la richiesta precedentemente espressa, di autorizzazione per lo scarico di acque industriali sul suolo, pensato per un riutilizzo dello stesso ad uso irriguo;
 - deroga ai limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per il punti di scarico finale relativo al pozzetto identificato in cartografia con la sigla C1 a seguito dell'avvio dello scarico dell'impianto denominato EDR relativamente al parametro Cloruri con un valore richiesto di 5000 mg/l.
- ✓ Verificato che le:
 - acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo e sottoposte a trattamento depurativo potranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con C2.
Per la determinazione di tale flusso idraulico è presente idoneo misuratore di portata definito MP1;
 - acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio potranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con C3.
Per la determinazione di tale flusso idraulico è presente idoneo misuratore di portata definito MP2;
- ✓ con la comunicazione del 03 dic. 2019 prot Hera n° 113827 il richiedente l'istanza ha modificato la richiesta di deroga, precedentemente espressa, relativamente al parametro Cloruri con la richiesta di un valore di 8000 mg/l per il punto di scarico:
 - reflui tecnologici non trattati – pozzetto di controllo C3;
 e mantenendo la richiesta per una deroga di 5000 mg/l per il punto di scarico:
 - miscela dei reflui tecnologici non trattati e reflui industriali depurati – pozzetto di controllo C1;
- ✓ preso atto della documentazione presentata, in particolare:
 - delle iniziative di risparmio idrico con recupero/riutilizzo delle acque reflue derivanti dalle acque di scarto dell'osmosi inversa previa installazione di un impianto di ritrattamento;
 - dell'ipotesi di mantenimento di un volume totale di acque reflue (sommatoria dei reflui trattati nel depuratore, delle acque reflue tecniche e delle acque di tipologia domestica) pari a circa 2.200 mc/giorno;
 - del volume di scarico complessivo in pubblica fognatura (acque reflue industriali da processo produttivo e domestiche) attualmente autorizzato pari a 1.200 mc/giorno;
 - della necessità di richiedere un volume massimo scaricabile di acque reflue industriali nel Rio Cassoletta di 1.100 mc/giorno;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle prescrizioni in precedenza espresse e così integrate:

- sono ammesse nella pubblica fognatura la miscela delle:
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le miscela delle acque reflue di natura industriale complessive che sono originate dalla unione di:
 - acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo e sottoposte a trattamento depurativo;
 - acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio;

per un volume complessivo di 1.200 mc/giorno.

Tale valore, stimato sulla base dei dati ad oggi disponibili, potrà essere oggetto di ridefinizione (eventualmente anche in eccesso o in difetto); questo gestore, infatti, sta effettuando una campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria in argomento atta a validare il valore di portata massima ammissibile;

- le acque reflue di natura industriale complessive (originate dalla miscela tra i reflui da processo produttivo dopo trattamento depurativo e i reflui da processi tecnologici/di servizio) dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla C1, prima dell'impianto di sollevamento che le convoglia nella pubblica fognatura, afferente all'impianto di depurazione di Anzola dell'Emilia - Capoluogo;
- le acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo, dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla C2, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia;
- le acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio, dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla C3, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia.
- tali reflui dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con l'eccezione del parametro Cloruri che dovrà rispettare i valori limite in deroga sotto riportati:
 - 8000 mg/l pozzetto di controllo C2 - reflui tecnologici non trattati;
 - 5000 mg/l pozzetto di controllo C1 - miscela dei reflui tecnologici non trattati e reflui industriali depurati;

Le deroghe in precedenza espresse hanno una validità di 10 mesi dalla data dell'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 ottobre 2020; a far data dal 01/11/2020 tali deroghe si considerano decadute.

- il richiedente l'istanza dovrà trasmettere, al termine dei lavori, idonea comunicazione agli Enti.
 - il richiedente l'istanza dovrà dare comunicazione dell'avvio a regime dei vari sistemi di trattamento delle acque reflue produttive (biologico con filtrazione membrane, ozono, filtrazione carboni attivi);
 - il richiedente l'istanza dovrà, altresì, rendere disponibili gli aggiornamenti sullo stato d'avanzamento delle attività di risparmio idrico ipotizzate;
 - i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

⊗ **È prescritta**, relativamente ai sistemi di misura della portata ubicati nello stabilimento:

- MP1 – misuratore reflui industriali depurati in pubblica fognatura;
- MP2 – misuratore reflui tecnologici in pubblica fognatura;
- MP3 – misuratore reflui tecnologici in acque superficiali;
- MP4 - totalizzatore in pubblica fognatura;

l'installazione di idonea interfaccia che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, da posizionarsi, di norma, nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A.;

- la periferica sarà fornita da Hera S.p.A., mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico;
- la Ditta dovrà installare tale interfaccia, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

⊗ **È prescritta**, relativamente ai pozzetti di campionamento e controllo denominati:

- C2 pozzetto di campionamento acque in uscita da WWTP;
- C3 pozzetto di campionamento acque reflue da impianti tecnologici;

l'installazione di un sistema di campionamento automatico del tipo refrigerato autosvuotante a cura del titolare dello scarico;

- la Ditta dovrà installare tale sistema di prelievo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



**AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA**

Unità AUA ed acque reflue
I.F.: Siro Albertini
Tel.: 051/5281541
E-mail: salbertini@arpae.it

Bologna, 07/07/2020

Pratica SINADOC n. 16040/2019

**Al SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San
Pietro**
(Rif. Prat. SUAP n. 552/2019)

Al Comune di Valsamoggia
c.a. Responsabile Ufficio Ambiente

**Al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. -
Direzione Acque)**

**e p.c. Ad ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana -
Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano**
c.a. Marcello Nanetti

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Richiesta proroghe adempimenti AUA Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-642 del 11/02/2020 per l'impianto della società **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.** sito in Comune di Valsamoggia, località Crespellano, via Giacomo Venturi nn. 1-2.
Accoglimento parziale proroghe.

Con riferimento alla seguenti comunicazioni presentate dalla Società in oggetto direttamente a questa Agenzia:

- il 30/03/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 31/03/2020 al PG/2020/48402) ed inerente la richiesta di proroga al 02/07/2020 dell'adeguamento sulla matrice scarichi (installazione di 4 misuratori di portata e di 2 sistemi di campionamento automatici sugli scarichi);
- il 08/04/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 09/04/2020 al PG/2020/52903) ed inerente la richiesta di proroga al 12/06/2020 del monitoraggio acustico;
- il 27/04/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 28/04/2020 al PG/2020/61686) ed inerente la richiesta di proroga al 02/07/2020 degli autocontrolli su 15 emissioni in atmosfera;
- il 19/05/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 20/05/2020 al PG/2020/73219) ed inerente la richiesta di ulteriore proroga al 31/07/2020 del monitoraggio acustico;
- il 17/06/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 17/06/2020 al PG/2020/87465) ed inerente la richiesta di ulteriore proroga al 30/11/2020 dell'adeguamento sulla matrice scarichi (installazione di 4 misuratori di portata e di 2 sistemi di campionamento automatici sugli scarichi).

Dato atto che la Società in oggetto con le succitate comunicazioni ha richiesto, ai sensi D.G.R. 211/2020, proroghe dei termini temporali per l'effettuazione dei adeguamenti, monitoraggi e campionamenti (autocontrolli) rispetto a quanto prescritto nel provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Verificato che, ai sensi del punto 2 della D.G.R. 211/2020, il termine ultimo di differimento dei termini temporali per effettuare monitoraggi e campionamenti (autocontrolli) è il **30/09/2020** e per effettuare adeguamenti è il **31/10/2020**.

Con la presente si comunica alla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. **che è possibile accogliete parzialmente tali richieste e pertanto:**

- **si proroga al 30/09/2020** il termine ultimo per l'effettuazione del monitoraggio acustico e dei campionamenti (autocontrolli) su 15 emissioni in atmosfera, oggetto delle richieste di proroga;
- **si proroga al 31/10/2020** il termine ultimo per l'effettuazione dell'adeguamento sulla matrice scarichi (installazione di 4 misuratori di portata e di 2 sistemi di campionamento automatici sugli scarichi), oggetto della richiesta di proroga.

Con la presente si ricorda a Codesta Società il rispetto di quanto disposto al **punto 1 della D.G.R. 211/2020** e si comunica altresì che **eventuali ulteriori richieste di proroga** saranno valutate **ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013**.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00) all'istruttore tecnico Lorenzo Farné (tel. 051/5281564).

Distinti saluti.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione AUA ed acque reflue¹

Siro Albertini

(lettera firmata digitalmente)²

¹ Det. n. 2019-873 del 29/10/2019. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione.

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
 Via Razzaboni, 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
 VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**
 Piazza Berozzi n°3
 40053 Località Crespellano
 VALSAMOGGIA BO
 PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
 prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
 Via San Felice, 25
 40122 BOLOGNA BO
 PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 02 settembre 2021
 Prot. n. 0080144/21

Fognatura e Depurazione Emilia
 Servizio Tecnico GP/eg

ns. rif. Hera spa Data prot.: 04-08-2020 Num. prot.: 72491
 PA&S 86/2021

Oggetto: Trasmissione COMUNICAZIONE DI MODIFICA DICHIARATA NON SOSTANZIALE (DPR 59/2013, art.6 commi 1 e 3) della AUA n. DET-AMB-2021-1485 del 29/03/2021 pratica Impresa Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna – ubicazione loc. VALSAMOGGIA, LOC. CREPELLANO, VIA VENTURI 1-2.
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro
Pratica n. 1038/2021

In merito all'istanza di Modifica non Sostanziale di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue - presentata dal Sig. Massimo Caffarelli codice fiscale CFFMSM77C22G273Q in qualità di amministratore delegato della Ditta **"PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA"** codice fiscale / p. IVA 00737070151 con sede legale in Milano (MI) Piazza Belgioioso n°2, relativa allo stabilimento esercente l'attività di produzione di sigarette, ubicato nel Comune di Valsamoggia (BO) via Venturi 1-2, Località Crespellano.

Verificato dalla documentazione tecnica allegata alla istanza che:

- ✓ viene comunicata una diversa tempistica delle attività riguardanti il progetto EDR ed un diverso deflusso dei reflui provenienti da tale sistema;
- ✓ il proponente l'istanza comunica che a seguito delle evidenze circa i primi riscontri analitici delle prove in corso risulta necessario condividere:
 - nuovo cronoprogramma delle attività;
 - la modifica del layout di scarico;
- ✓ relativamente alle variazioni relative al cronoprogramma il proponente trasmette la tabella di seguito riportata:

2020												2021											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	T	T	T	T	T	T	T	T	T	R	F		
I Installazione C Collaudo T Regolazioni e test												R Reportistica F Fine progetto											

- ✓ relativamente alle acque di scarico derivanti dal processo EDR nella configurazione attualmente autorizzata le acque reflue vengano convogliate verso il pozzetto di uscita delle acque trattate nel depuratore di sito, ovvero sulla linea che passa per il pozzetto di campionamento C2.
- ✓ l'azienda in un'ottica di miglioramento della gestione dei flussi ha deciso di riportare lo scarico del processo EDR verso la condotta di deflusso delle acque reflue industriali tecniche non depurate attraverso il pozzetto di raccolta SP07 e quindi sulla linea del pozzetto di campionamento C3 (acque reflue tecniche non depurate);
- ✓ a seguito della modifica del flusso di scarico è richiesto:
 - una traslazione delle deroghe precedentemente autorizzate tra il punto di scarico C2 e C3;
 restano invariate le deroghe applicate al punto di scarico C1;
- ✓ si prende atto della richiesta di proroga alla deroga per i valori di cloruri scaricabili in fognatura;
 - tale deroga, concessa fino al 30 settembre 2021, viene quantificata come segue:
 - cloruri 8000 mg/l pozzetto di controllo C3;
 - cloruri 5000 mg/l pozzetto di controllo C1;

si CONFERMA, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** alle modifiche proposte.

Restano invariate le altre prescrizioni così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 04 dicembre 2019 prot. gen. Hera 114298 - PA&S numero 119/2019 che è parte integrante del vigente atto.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano

ALLEGATO D

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di sigarette svolta dalla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N°1

PROVENIENZA: PRIMARY – EDIFICIO 110 - MACINAZIONE GREZZA

Portata massima	38000 Nm ³ /h
Altezza minima	17 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°2

PROVENIENZA: PRIMARY - EDIFICIO 110 - MACINAZIONE FINE

Portata massima	7000 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	16,4 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI N°3 - 4

PROVENIENZA: PRIMARY - EDIFICIO 110 - MACINAZIONE FINE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	16,3 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°5

PROVENIENZA: PRIMARY - EDIFICIO 120 - ESSICCATORE

Portata massima	100000 Nm ³ /h
Altezza minima	21,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N°6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

PROVENIENZA: PRIMARY - EDIFICIO 120 - POMPA DI CONDENSAZIONE - CAST LEAF

EMISSIONI N°7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21

PROVENIENZA: PRIMARY - EDIFICIO 120 - VALVOLA DI SICUREZZA - CAST LEAF

EMISSIONI N°22 - 23 - 24 - 25

PROVENIENZA: SECONDARY - EDIFICI 210/220 - PREPARAZIONE FILTRO TOW

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N°26

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: SECONDARY- EDIFICI 210/220 -DEODORIZZAZIONE

Portata massima	16800 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattimento con assorbimento ad umido

EMISSIONE N°27

PROVENIENZA: SECONDARY- EDIFICI 210/220 - DEODORIZZAZIONE

Portata massima	168000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°28

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – EDIFICIO 910 - CALDAIA 1.4 MW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

EMISSIONI N°29 – 30 - 31

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – EDIFICIO 910 - CALDAIE 6.8 MW

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Nel caso si verifichi una riduzione della fornitura di gas metano di rete, il funzionamento di una o più caldaie di cui ai punti di emissione n° 29, 30 e 31, potrà essere sostituito attivando la nuova caldaia a gasolio avente potenzialità di 5,35 MW: tale funzionamento è ammesso limitatamente al perdurare di questa circostanza.

L'attivazione della nuova caldaia a gasolio dovrà essere accompagnata da preventiva comunicazione ad ARPAE e dovranno essere rispettati i seguenti limiti di concentrazione massima di sostanze inquinanti, riferite ad un tenore di ossigeno pari al 3% nell'effluente gassoso

Materiale particolare	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³

EMISSIONE N°62

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – EDIFICIO 910 - CALDAIA 9.8 MW

EMISSIONE N°63

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – EDIFICIO 910 - CALDAIA 9.8 MW

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONI N° 32 - 33

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – EDIFICIO 910 - GENERATORE EMERGENZA 1,6 MW

EMISSIONI N° 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 - 41

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA– EDIFICIO 910- TORRI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N° 42

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA– EDIFICIO 930– POMPA ANTINCENDIO

EMISSIONE N° 49

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – EDIFICIO 910 – TORRI DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N° 50

PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICIO 220 – SFIATO PRODUZIONE P2

EMISSIONI N° 54 – 55 – 57

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICI 230/240 – PREPARAZIONE FILTRO TOW
EMISSIONI N° 56
PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICI 210/220 – PREPARAZIONE FILTRO TOW

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N° 43

PROVENIENZA: EDIFICIO 920 – DEPURATORE

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Concentrazione di odore espressa come unità odorimetriche misurata con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004	300 uo _E /Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Acido solfidrico	1 mg/Nm ³

EMISSIONE N° 44

PROVENIENZA: CUCINA MENSA – EDIFICIO 420

EMISSIONE N° 48

PROVENIENZA: OFFICINA – EDIFICIO 520

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06

EMISSIONE N°47

PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICIO 220 – PRODUZIONE P2

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONI N°51 - 52

PROVENIENZA: PRIMARY – EDIFICIO 110 – MACINAZIONE FINE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°53

PROVENIENZA: PRIMARY - EDIFICIO 120 - ESSICCATORE

Portata massima 100000 Nm³/h

Altezza minima 21,5 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N°58

PROVENIENZA: SECONDARY - EDIFICI 230/240 - DEODORIZZAZIONE

Portata massima 26300 Nm³/h

Altezza minima 15 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: assorbimento ad umido

EMISSIONE N°59

PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICI 230/240 - DEPOLVERAZIONE

Portata massima 130000 Nm³/h

Altezza minima 15 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONI N°60 - 61**PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICIO 240 – PRODUZIONE P2**

Portata massima	19800 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONE N°64**PROVENIENZA: PRIMARY – EDIFICIO 110 - MACINAZIONE GREZZA**

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Altezza minima	17 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°67**PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICI 230/240 - DEPOLVERAZIONE**

Portata massima	130000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI N°68 - 69**PROVENIENZA: PRIMARY – EDIFICIO 130 - ESSICCATORI**

Portata massima	100000 Nm ³ /h
Altezza minima	21 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONI N°70 – 71 - 72

PROVENIENZA: PRIMARY – EDIFICIO 130 – MACINAZIONE FINE

Portata massima 18000 Nm³/h

Altezza minima 16 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°73

PROVENIENZA: PRIMARY – EDIFICIO 130 - MACINAZIONE FINE

Portata massima 7000 Nm³/h

Altezza minima 16 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°111

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 510

Portata massima 11000 Nm³/h

Altezza minima 11 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acetilammide 2 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°111 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°112

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 510

Portata massima	18400 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°112 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°113

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 510

Portata massima	19200 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°113 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°114

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 511

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°114 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE N°115**PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 511**

Portata massima	8800 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°115 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N° 123**PROVENIENZA: COMPOSTIERA**

Portata massima	200 Nm ³ /h
Altezza minima	2,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Concentrazione di odore espressa come unità odorimetriche misurata con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004	300 uo _E /Nm ³
Composti ridotti dell'azoto (espressi come NH ₄ ⁺)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: biofiltro

La corteccia naturale del biofiltro dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi.

Il gestore di impianto dovrà garantire l'efficienza di funzionamento del biofiltro controllando:

- il sistema di captazione e convogliamento dell'aria al biofiltro
- lo stato di usura meccanica e/o impoverimento microbiologico del letto filtrante e provvedere all'eventuale necessario ripristino o sostituzione
- lo stato di usura (cedimenti o rotture) della struttura di supporto del letto filtrante
- i parametri di riferimento (umidità, temperatura, acidità....)
- i contenitori del compost dovranno essere tenuti normalmente chiusi e posti su superficie impermeabile
- dovranno essere effettuati controlli trimestrali della qualità del compost

EMISSIONI N°129 - 130**PROVENIENZA: SECONDARY - EDIFICI 210/220 – WASHING ROOM**

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: adsorbimento a carboni attivi

EMISSIONI N° 74 – 76 – 78 – 80 – 82 - 84
PROVENIENZA: PRIMARY – EDIFICIO 130 – POMPA DI CONDENSAZIONE
EMISSIONI N° 75 – 77 – 79 – 81 – 83 - 85
PROVENIENZA: PRIMARY - EDIFICIO 130 – VALVOLA DI SICUREZZA
EMISSIONE N° 86
PROVENIENZA: OFFICINA – EDIFICIO 520 – MACCHINA PULISCI FILTRI
EMISSIONI da N° 87 a N° 103 - N° 126
PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – EDIFICIO 910 - VALVOLE DI SICUREZZA,
CONDENSAZIONI, SCARICHI VAPORE
EMISSIONI N°104 - 105 – 127 - 128
PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – EDIFICIO 910 – TORRI DI RAFFREDDAMENTO
EMISSIONE N°106
PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICIO 210 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°107
PROVENIENZA: SECONDARY - EDIFICIO 220 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°108
PROVENIENZA: SECONDARY - EDIFICIO 230 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°109
PROVENIENZA: SECONDARY - EDIFICIO 240 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°110
PROVENIENZA: PRIMARY - EDIFICIO 110 – CAPPA LABORATORIO FLAVOUR KITCHEN
EMISSIONI N°116 – 117 – 118 – 119 - 122
PROVENIENZA: EDIFICIO 920 - DEPURATORE
EMISSIONI N° 120 – 121
PROVENIENZA: PRIMARY – EDIFICIO 110 - MACINAZIONE GREZZA
EMISSIONE N° 124
PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICI 230/240 – PREPARAZIONE FILTRO TOW
EMISSIONE N° 125
PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICI 210/220 – PREPARAZIONE FILTRO TOW

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle

pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13725/2004 per la determinazione delle Unità Odorimetriche;
- M.UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Si dà atto alla dismissione degli scrubber a servizio dei punti di emissione n° 5, 53, 68 ed 69.
4. Gli impianti di filtrazione a secco dovranno essere dotati di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto

funzionamento del filtro stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

5. Gli impianti di abbattimento ad umido installati sui punti di emissione dovranno essere sottoposti a periodiche ispezioni e manutenzioni, quali:
 - controllo delle perdite di carico, delle valvole di dosaggio di eventuali reagenti;
 - scarico del fluido abbattente e allontanamento delle morchie;
 - pulizia della gola con soluzioni detergenti;
 - sostituzione della soluzione e/o sua rigenerazione;
6. La messa in esercizio dei punti di emissione n°61, 129 e 130 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31/12/2023 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia entro 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
Successivamente alla messa a regime dei punti di emissione non è fissato obbligo di analisi periodiche a carico del gestore di impianto.
7. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
8. La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione n° 5, 26, 68, 69, 123, 129, 130 ed annuale per i restanti punti di emissione. Non è fissata l'obbligo di effettuare periodiche verifiche analitiche per i punti di emissione n° 111, 112, 113, 114, 115.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

9. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
10. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE-AACM) e all'Autorità di Controllo (ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna).

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica relativa alla matrice Emissioni in atmosfera delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (Fascicolo 11.19/447/2015) e di ARPAE (Sinadoc n. 17311/2016, n. 33423/2016, n. 5080/2017, n. 32023/2017, n. 16040/2019, n. 12439/2020, n. 24124/2020, n. 22498/2021 e n. 9579/2022).
- Documentazione Tecnica relativa alla matrice Emissioni in atmosfera allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 23/11/2022 al PG/2022/192715 e in data 22/12/2022 al PG/2022/209846).

Pratica Sinadoc 38233/2022

Documento redatto in data 27/01/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano

ALLEGATO E

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la valutazione previsionale di impatto acustico (datata 07/12/2020) presentata dalla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A., ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii., che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia (Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016).
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2021/13954 del 28/01/2021. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato E al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Visto il parere acustico con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 3227 del 04/03/2021, agli atti di ARPAE in data 05/03/2021 al PG/2021/10337 le cui prescrizioni acustiche sono sotto riportate.
- Visto che è stata presentata in data 15/11/2022 da Claudio Pongolini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato, tra l'altro, che *“nei locali descritti non verranno superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal Piano di Classificazione”* e che *“le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limiti di immissione/emissione consentiti dalla normativa nazionale in materia vigente e dal Piano di Classificazione acustica”*.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. I livelli di rumorosità generati dall'impianto devono rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V “Prevalentemente industriali”.

2. **Entro 30 giorni dalla messa a regime delle modifiche oggetto della comunicazione di modifica non sostanziale del 23/11/2022** dell'impianto oggetto del presente atto, dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i ricettori presenti già indicati nella valutazione previsionale di impatto acustico datata 07/12/2020.
3. **Entro i successivi 30 giorni** dovrà essere trasmessa mezzo PEC a Comune di Valsamoggia e ARPAE (AACM e APAM) una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati del collaudo di cui al precedente punto 2.
4. Deve essere posta in essere e mantenuta efficiente apposita e ben visibile segnaletica verticale, attestante il divieto di utilizzo in orario notturno del parcheggio sul lato est dello stabilimento.
5. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
6. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 5 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica relativa alla matrice di impatto acustico delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (Fascicolo 11.19/447/2015) e di ARPAE (Sinadoc n. 17311/2016, n. 33423/2016, n. 5080/2017, n. 32023/2017, n. 16040/2019, n. 12439/2020 e n. 24124/2020).
- Elaborato "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 07/12/2020 da Claudio Pongolini e da Matteo Falcini, in qualità di tecnici in acustica iscritto all'Albo incaricati dalla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 05/06/2019 al PG/2019/78247).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 15/11/2022 da Claudio Pongolini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 23/11/2022 al PG/2022/192715).

Pratica Sinadoc 38233/2022

Documento redatto in data 27/01/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.